

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 20 dicembre 1895, *Pres. BIANCHI P., Est. PERLA; Deputazione prov. di Modena (AVV. COLOMBO-QUATTROFRATI) c. Ministero dell' Interno.*

Spese di spedalità — Domicilio di soccorso — Dimora quinquennale anteriore alla pubblicazione della legge — Inefficacia (L.17 luglio 1890 sulle istituzioni di pubblica beneficenza, art.72).

Non si acquista il domicilio di soccorso in un Comune, a norma dell'art.72 della legge 17 luglio 1890, per la dimora ultraquinquennale nel Comune stesso, se essa venne a cessare prima della pubblicazione della detta legge. (1)

La Sezione, ecc. (*Omissis*). — Attesoché a determinare in un Comune diverso da quello di nascita il domicilio di soccorso di un indigente è necessario che la dimora per un tempo superiore a cinque anni, che può produrre un tale domicilio in base all'art.72 n.1 della legge sulle istituzioni di beneficenza del 17 luglio 1890, non sia cessata prima dell'attuazione della legge stessa, non potendo ritenersi che una tale forma di domicilio potesse sorgere per virtù di disposizioni che non ancora vigevano al tempo in cui si svolsero e si esaurirono i fatti che avrebbero dovuto esserne causa;

Che gli argomenti addotti in contrario dal ricorrente non valgono a far recedere la Sezione da un tale criterio seguito costantemente in numerose decisioni su casi simili a quello di cui ora si tratta.

Che infatti non giova il dire che poteva la legge adottare a criterio del domicilio di soccorso una condizione di fatto verificatasi in tempo anteriore alla sua attuazione, perché non si impugna certamente che potesse ciò fare, ma si si lega che ciò abbia realmente fatto, mancando in essa ogni espresso riferimento che possa far ritenere utile agli effetti del domicilio di soccorso la dimora in un Comune già cessata prima dell'entrata in vigore delle sue norme;

Che un tale espresso richiamo sarebbe stato necessario appunto perché avrebbe dato alla legge quell'effetto retroattivo che in caso contrario non avrebbe avuto e non ha, mentre la dimora ultraquinquennale, anziché essere considerata dal capoverso del citato art.72 della legge come una semplice condizione di fatto, anche pregresso, assunta a criterio per regolare d'allora in poi la competenza delle spese di soccorso e di assistenza pubblica, fu invece, a favore degli indigenti e a carico di vari enti rispettivamente tenuti a tale ufficio, considerata come causa giuridica di *acquisto* di un domicilio di soccorso diverso da quello naturale dell'origine, e però non sarebbe ammissibile il ritenere, senza una dichiarazione espressa, anzi senza una speciale finzione, che un rapporto già interamente sciolto fra una persona e un dato luogo al momento della attuazione della legge potesse rievocarsi e diventare causa postuma di un domicilio acquisito secondo le nuove norme della legge stessa, o il considerare come già effettivamente compiuto un tale acquisto quando non ancora esistevano quelle norme, in virtù delle quali la dimora ultraquinquennale avrebbe potuto raggiungere un tal giuridico effetto;

Che finalmente non è possibile dare all'art.142 del regolamento il significato che si pretende, di un computo della sola dimora trascorsa prima dell'attuazione della legge, perché se un tale articolo dà appunto le norme pel computo del termine necessario all'*acquisto* di un domicilio di soccorso diverso da quello della nascita, presuppone di necessità che si tratti di domicilio acquisito in seguito e in forza dell'attuazione delle disposizioni della nuova legge, per effetto di una dimora non cessata prima di essa, ma continuata sotto il suo impero consentendo che si tenga conto della dimora anteriore solo per integrare e completare il periodo necessario a un tale acquisto; né in ciò il regolamento contraddisse le norme della legge, ma ne fece conveniente applicazione nel provvedere a un punto di diritto transitorio in virtù delle facoltà conferite al Governo col capoverso dell'art.104 della legge medesima;

Che per tali considerazioni non può ritenersi censurabile l'impugnato provvedimento.

Che la condanna alle spese, di cui la resistente Provincia di Parma ha fatto domanda, segue la soccombenza.

Per questi motivi, rigetta, ecc.